DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 1967

relativa alla concessione di un contingente tariffario alla Repubblica federale di Germania per alcuni filati di borra di seta (schappe)

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(68/23/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

viste le disposizioni del protocollo n. IX, concernente in particolare i filati di borra di seta (schappe), allegato all'Accordo di Roma del 2 marzo 1960, sulla fissazione di una parte della tariffa doganale comune, relativa ai prodotti compresi nell'elenco G previsto dal trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la lettera del 3 maggio 1967 con cui la Repubblica federale di Germania ha chiesto, per il 1968, la concessione di un contingente tariffario di 160 tonnellate al dazio dell'1,25 % per i filati interamente di borra di seta (schappe) non preparati per la vendita al minuto, destinati alla fabbricazione di fili per cucire interamente in schappe, di cui alla voce ex 50.05 della tariffa doganale comune,

considerando che anteriormente al 1° gennaio 1961 i filati di borra di seta (schappe) venivano importati nella Repubblica federale di Germania in esenzione doganale, mentre il dazio della tariffa doganale comune è pari al 7 %, provvisoriamente ridotto al 5 %;

considerando che il paragrafo 2 del citato protocollo n. IX prevede che al momento in cui il dazio sulla seta greggia (voce 50.02) sarà ristabilito in virtù del paragrafo 4 del protocollo n. VIII, il Consiglio deciderà altresí, in particolare per quanto concerne i filati di borra di seta (schappe), in merito al ristabilimento dei dazi iscritti nella tariffa doganale comune e all'eventuale concessione di contingenti tariffari; che a norma del paragrafo 4 del protocollo n. VIII il dazio sulla voce 50.02 avrebbe dovuto essere ristabilito nel quadro dell'articolo 28 qualora al 2 marzo 1966 il Consiglio avesse constatato che la produzione di seta greggia in Italia risponde a condizioni determinate;

considerando che in una risoluzione adottata nella sessione dei giorni 29, 30 e 31 maggio 1967 il Consiglio ha constatato che allo stato attuale non può essere deciso il ristabilimento del dazio della tariffa doganale comune applicabile alla seta greggia (voce tariffaria 50.02) previsto dal protocollo n. VIII; che da tale risoluzione emerge altresí che il dazio in questione non verrà comunque ristabilito anteriormente alla scadenza del periodo transitorio previsto all'articolo 8 del trattato; che la richiesta presentata dalla Germania può pertanto essere esaminata per l'intero corso del 1968;

considerando che i dati statistici forniti dallo Stato membro richiedente per i filati interamente di borra di seta (schappe), non preparati per la vendita al minuto, senza distinzione di destinazione, sono i seguenti:

(in tonnellate)

	1960	1961	1962	1963	1964	1965	1966	1967 (6 mesi)
Produzione	— nulla —							
Importazioni in provenienza:								
— dai paesi terzi	288,4	236,4	236	202,8	172,2	166	172,5	68,1
— dalla CEE	55,9	65,2	55,7	49,9	38,5	32,7	33,8	23,1

e che le esportazioni complessive non possono essere prese in considerazione, dato che riguardano filati di borra di seta (schappe) mescolati con altre materie tessili;

considerando che nella Comunità non esiste produzione di filati di borra di seta (schappe) salvo in Francia ed in Italia e che questi due Stati membri non sono in grado di sopperire al fabbisogno dello Stato

membro richiedente; che l'approvvigionamento della Comunità è pertanto insufficiente;

considerando che la richiesta della Repubblica federale di Germania si basa sul fatto che il suo approvvigionamento dipende in larga misura dalle importazioni in provenienza dai paesi terzi; che i ravvicinamenti dei dazi nazionali alla tariffa doganale comune hanno l'effetto di gravare di dazi doganali le merci in questione, importate dai paesi terzi, mentre i prodotti fabbricati a base di filati di borra di seta subiscono già un'aspra concorrenza da parte di prodotti analoghi fabbricati con altre materie; che, a causa di tale concorrenza, l'industria utilizzatrice dei filati di seta potrebbe trovarsi nell'impossibilità di trasferire, al livello dei prodotti finiti, tutti i dazi risultanti dai ravvicinamenti alla tariffa doganale comune, il che ridurrebbe la sua capacità competitiva; che di conseguenza la concorrenza a livello dei prodotti finiti potrebbe avere effetti pregiudizievoli per le industrie trasformatrici della Repubblica federale di Germania;

considerando che la concessione di contingenti tariffari in virtù del protocollo n. IX a favore di un solo Stato membro costituisce una deroga al ritmo normale della progressiva instaurazione della tariffa doganale comune, deroga intesa ad ovviare agli inconvenienti che possono manifestarsi nell'approvvigionamento di uno Stato membro per effetto del graduale passaggio dal regime tariffario nazionale (applicato anteriormente al primo ravvicinamento dei dazi nazionali a quelli della tariffa doganale comune) al regime comunitario;

considerando che, nell'esercizio del suo potere discrezionale in materia di contingenti tariffari, la Commissione deve applicare il protocollo n. IX fondandosi sugli articoli 2, 3 e 9 del trattato e ispirandosi agli orientamenti precisati all'articolo 29;

considerando che dalla situazione sopra descritta emerge che lo Stato membro richiedente incontra inconvenienti non irrilevanti e che, vista la necessità di garantire l'approvvigionamento della Comunità in tali materie di base, detti inconvenienti sembrano giustificare una deroga agli imperativi di una rapida instaurazione della tariffa doganale comune;

considerando che nel corso di una riunione consultiva comportante in particolare la partecipazione dei produttori e dei consumatori comunitari dei prodotti in questione, la Repubblica federale di Germania ha dichiarato che il 20 % del suo fabbisogno totale di filati interamente di borra di seta è destinato alla tessitura e che l'80 % è destinato alla fabbricazione di fili per cucire interamente di schappe;

considerando che dai dati che precedono risulta che le importazioni complessive, pari al fabbisogno totale di filati di borra di seta, hanno registrato un continuo regresso dal 1960 al 1965; che dopo una ripresa delle importazioni in questione nel 1966, la cifra delle importazioni complessive effettuate nei primi sei mesi del 1967 segna una lieve tendenza al ribasso in quanto raggiunge appena 91 tonnellate circa, contro 108 tonnellate nel periodo corrispondente del 1966; che da una estrapolazione dei dati relativi a questi sei mesi del 1967 le importazioni globali del 1967 risulterebbero di circa 182 tonnellate; che, tuttavia, un confronto di tale cifra con i consumi dei tre anni precedenti porta alla constatazione che l'ultimo livello dei consumi oscilla attorno a 200 tonnellate l'anno e che niente permette di affermare che tale livello non sarà raggiunto nel 1967; che tale cifra di 200 tonnellate sembra possa assumersi altresí per rappresentare il livello dei consumi nel 1968; che se si applica a tale cifra di 200 tonnellate la citata percentuale dell'80 %, le importazioni complessive della Repubblica federale di Germania nel 1968, di filati interamente di schappe destinati alla fabbricazione di fili per cucire interamente di schappe, potranno aggirarsi sulle 160 tonnellate; che per quanto concerne le importazioni in provenienza dalla Comunità, l'Italia, praticamente il solo paese fornitore, ha dichiarato che la sua produzione globale le permette di prendere parte nel 1968 all'approvvigionamento della Repubblica federale di Germania nelle qualità destinate alla fabbricazione di fili per cucire interamente di schappe per un quantitativo di 50 tonnellate; che occorre basarsi su quest'ultima stima, tenuto conto in particolare che da un'estrapolazione dei dati relativi alle importazioni in provenienza dalla Comunità per i primi sei mesi del 1967 tali importazioni risulterebbero, per l'intero 1967, di 46 tonnellate circa; che d'altra parte il livello di 50 tonnellate è già stato superato o raggiunto nel corso degli anni precedenti; che inoltre, e rispetto al 1960, ultimo anno durante il quale nessun contingente tariffario è stato aperto per i filati in questione, le importazioni in provenienza dalla Comunità di detti filati non hanno registrato, in generale, una riduzione più accentuata di quella relativa alle importazioni in provenienza dai paesi terzi; che su questo punto è anzi lecito osservare che, particolarmente sulla base dei dati relativi ai primi sei mesi del 1967, è prevedibile un sensibile aumento delle importazioni in provenienza dalla Comunità rispetto al livello delle importazioni provenienti dai paesi terzi, nel corso dello stesso periodo, livello che dovrebbe essere, nel 1967, il più basso mai raggiunto durante questi ultimi anni; che non sono pertanto da temersi trasferimenti d'attività imputabili ai contingenti tariffari a detrimento di altri paesi membri; che in tali condizioni, il volume contingentale risulta di 110 tonnellate;

considerando che per la determinazione del dazio contingentale va tenuto conto della particolare situazione, sopra descritta, del prodotto in parola e del grado d'attuazione dell'unione doganale, la cui realizzazione è prevista nel 1968; che inoltre i prodotti finiti ricavati dai filati in questione sono di consumo molto diffuso; che sulla base di tali considerazioni si ritiene opportuno applicare al contingente tariffario relativo ai prodotti in questione un dazio pari al 40 % della tariffa doganale comune; che, per i prodotti cui si riferisce la presente decisione, lo Stato membro richiedente non ha addotto argomenti che giustifichino, in via eccezionale, la determinazione del dazio contingentale ad un livello inferiore; che su tale base il dazio contingentale viene fissato al 2 %;

considerando che da un esame della situazione complessiva dei prodotti in questione, i cui elementi essenziali sono stati descritti più sopra, può concludersi che il contingente tariffario fissato non supera i limiti oltre in quali vi sarebbe fondato motivo di temere trasferimenti di attività a danno di altri Stati membri, soprattutto per effetto delle posizioni concorrenziali che risulterebbero falsate al livello dei prodotti finiti;

considerando che la graduale attuazione del mercato comune comporta per gli Stati membri l'applicazione alle importazioni dagli altri Stati membri di un regime doganale che offra almeno gli stessi vantaggi di quello applicato alle importazioni dai paesi terzi;

considerando che dalla sopra descritta funzione dei contingenti tariffari risulta che questi possono essere concessi, in virtù del protocollo n. IX, soltanto per sopperire al fabbisogno delle industrie utilizzatrici del paese membro interessato, rimanendo esclusa qualsiasi riesportazione del prodotto nello stato in cui risulta importato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Alla Repubblica federale di Germania è concesso un contingente tariffario di 110 tonnellate al dazio del 2 % per l'importazione dai paesi terzi e la trasformazione sul suo territorio di filati interamente di borra di seta (schappe), non preparati per la vendita al minuto, destinata alla fabbricazione di fili per cucire interamente di schappe, di cui alla voce ex 50.05 della tariffa doganale comune.

In nessun caso, tuttavia, il dazio applicabile ai prodotti importati nei limiti di tale contingente può essere inferiore a quello applicato agli stessi prodotti importati in provenienza dagli altri Stati membri e minuti di certificato di circolazione.

Articolo 2

La presente decisione è valida dal 1° gennaio al 31 dicembre 1968.

Articolo 3

La presente decisione è destinata alla Repubblica federale di Germania.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 1967.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY